



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 112 c.nav.

Tariffe delle operazioni portuali

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

Le tariffe e le altre norme per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché per le prestazioni delle imprese indicate nell'articolo precedente sono determinate secondo le modalità stabilite dal regolamento. (48)

Versione in vigore dal 19 febbraio 1994 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 marzo 1995 · versione 50

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Terzo — Dell'attività amministrativa, della polizia e dei servizi nei porti
Capo	IV — Del lavoro portuale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(48) La L. 28 gennaio 1994, n. 84, ha disposto (con l'art. 27, comma 8) che dal 28 agosto 1994 il presente articolo è abrogato per le parti afferenti la navigazione marittima.

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-112-tariffe-delle-operazioni-portuali/versione/50>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it